

INFORMATIVA PERIODICA: SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEI RUOLI

NOVITA'

Possibilità di estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione

Il D.l. n.193/2016 apre ad una rottamazione delle cartelle e dei ruoli affidati dall'agente della riscossione "Equitalia spa" dal 2000 al 2015, consentendo il pagamento solo della sorte capitale del tributo o del contributo assistenziale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e dell'aggio esattoriale, con il vantaggio di procedere alla cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre sanzioni eventualmente previste.

NOVITA'

SANATORIA DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEI RUOLI

Premessa

Il decreto legge n.193 del 22 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 249 del 24/10/2016, contiene le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati dagli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.

I benefici maggiori della rottamazione delle cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre sanzioni, ovvero degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.

Soggetti ammessi

Possono avvalersi della rottamazione **tutti i contribuenti nei confronti dei quali è stata emessa una cartella di pagamento o notificata l'iscrizione a ruolo**, ma anche i **contribuenti che hanno già provveduto al pagamento**, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, **di parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati dagli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015**, purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 01/10/2016 al 31/12/2016.

Oggetto della rottamazione

Rientrano nelle entrate ammesse alla definizione:

- quelle affidate dal 2000 al 2015;
- rimosse tramite ruolo di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l'Iva.,
- Derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito dell'Inps (per le quali la fase di formazione del ruolo non è prevista).
- Ruoli in contenzioso, per i quali ci si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti;

Non è prevista alcuna esclusione dall'agevolazione in ordine all'ente impositore del tributo oggetto di cartella/ruolo, in quanto rientrano anche i tributi comunali e regionali.

Esclusioni dalla rottamazione

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

1. Alle risorse comunitarie come i dazi e le accise;
2. All'Iva riscossa all'importazione;
3. Alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
4. Ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
5. Alle multe, ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
6. Alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, per le quali la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi;

Principali Vantaggi

Chi aderisce alla rottamazione delle cartelle, per determinare l'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata:

- ✓ Dovrà tener conto solo degli importi già versati a titolo di capitale ed interessi, inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive delle spese di notifica della cartella;
- ✓ Non dovrà considerare, in quanto restano definitivamente acquisite, e non rimborsabili, le somme versate a titolo di sanzioni, incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.

Modalità di adesione all'agevolazione

<u>FASE UNO</u>	<u>FASE DUE</u>
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA	ACCOGLIENZA DELL'ISTANZA E PAGAMENTO
<p>I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare istanza ad "Equitalia spa", a pena di inammissibilità, entro il 23/01/2017, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalità di pagamento (se in un'unica soluzione o a rate); • L'Impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio. 	<p>Entro il 24 Aprile 2017 "Equitalia spa" comunicherà al contribuente istante, che ha chiesto di avvalersi della rottamazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione.</p> <p>Il pagamento potrà essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In un'unica soluzione; • Oppure in forma dilazionata, in 4 rate da pagarsi entro il 15 marzo 2018, sulle quali saranno dovuti interessi per dilazione del 4,5%. <p>L'agente della riscossione comunicherà l'importo di delle rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna di esse.</p>

Con l'istanza di adesione l'agente della riscossione **non potrà avviare nuove azioni cautelari** (come il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) **ed esecutive** (come il pignoramento di beni immobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare), ferme restando quelle eventualmente già avviate.

ATTENZIONE !

In caso il contribuente scelga come modalità di pagamento la rateazione, e non paghi nei termini previsti una qualsiasi delle rate prescritte, la rottamazione decade, con l'effetto che il carico residuo non potrà essere più rateizzato.

Entro il 07/11/2016 saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di Equitalia spa il fac-simile dell'istanza, nonché le relative modalità di compilazione e di consegna.